

Contratto per l'affidamento della fornitura, installazione e manutenzione di otto centraline meteo-climatiche

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano n. 10, in una sala del Consorzio LAMMA

SONO COMPARSI:

- Consorzio LAMMA, codice fiscale n. 94152640481 con sede legale a Sesto Fiorentino, via Madonna del Piano n. 10, rappresentato dall'Ing. Maurizio Baudone, nato a Sarzana il 26.02.1943, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico del Consorzio nominato con decreto n. P.G.R. n. 90 del 30.06.2008 ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. 31 del 26.08.011, esecutivo a norma di legge;

- _____, (in seguito per brevità indicata come "Società") con sede legale in _____, Via _____, n. __, codice fiscale e partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, secondo quanto risulta dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di -in data _____, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera " ";

PREMESSO

- che con decreto 57 del 28.11.2011 veniva indetta una gara, mediante procedura in economia per l'affidamento della fornitura, installazione e manutenzione di otto

centraline meteo-climatiche da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che con il suddetto decreto venivano approvati: il bando di gara, il Capitolato Descrittivo e Prestazionale (C.D.P.) e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;

- che con decreto n. _____ del _____ si è provveduto ad approvare i verbali di gara e, a seguito dell'esito positivo dei controlli eseguiti sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, è stato aggiudicato l'appalto alla società _____;

- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma privata.

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Consorzio LAMMA, nella persona dell'Amministratore Unico affida alla Società _____, che, nella persona del Sig. _____ accetta e si obbliga a realizzare la prestazione della fornitura, installazione e manutenzione di otto centraline meteo-climatiche.

La consegna e l'installazione dei beni oggetto della fornitura è a carico dell'impresa che ne copre le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di imballaggio, trasporto e simili.

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto

previsto:

- nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale (C.D.P.) sottoscritto per accettazione si allega, al presente contratto sotto la lettera "B" ;

- nell'offerta tecnica predisposta che, così come presentata in sede di gara, si trova depositata presso gli archivi del Consorzio LAMMA;

ART. 2 – DURATA

La Società si obbliga a presentare i progetti esecutivi delle centraline da installare, realizzati secondo le normative vigenti, da tecnici abilitati, e tutte le richieste di autorizzazione previste per l'installazione in oggetto entro 30 giorni consecutivi e naturali dalla sottoscrizione del presente contratto.

Entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, e comunque dall'ottenimento delle autorizzazioni da parte degli enti competenti, le centraline dovranno essere installate, messe in funzione e collaudate.

La manutenzione ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di installazione (da indicare in apposito verbale).

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro 126.500,00 (Euro centoventiseimilacinquecento/00) oltre IVA nei termini di legge così come risulta dall'Offerta Economica sottoscritta dal Signor _____, presentata in sede di gara che, in copia conforme all'originale, si allega al presente contratto sotto la lettera "___".

ART. 4. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETÀ

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti

nell'articolo 311 del DPR 207/2010.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 5 MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio LAMMA potrà richiedere all'esecutore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, variazioni in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 9 del presente Contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Il Consorzio LAMMA si riserva altresì di richiedere ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo di cui all'art. 9 del presente Contratto del presente contratto.

In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente contratto l'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio LAMMA purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica presentata ed è corrisposto:

1. per fornitura e installazione nel seguente modo:

Il 20% dell'importo alla consegna dei progetti esecutivi (come previsto dall'art. 6 comma 2), comprendente tutte le autorizzazioni necessarie all'installazione delle centraline meteo climatiche nel sito individuato e riportato all'art. 2 comma 2;

Il 60% dell'importo una volta installate, messe in funzione e collaudate le prime quattro centraline;

Il restante 20% una volta installate, messe in funzione e collaudate le restanti quattro centraline.

2. per manutenzione:

Il 50% al termine dei primi sei mesi di manutenzione

Il restante 50% al termine del contratto di manutenzione.

Il pagamento del corrispettivo è effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura ovvero dalla data di verifica di regolare esecuzione di cui all'art. 9. Le fatture, intestate a Consorzio LaMMA, Via Madonna del Piano n. 10 – 50019 Sesto Fiorentino (FI), saranno trasmesse via posta al suddetto indirizzo e/o in formato elettronico all'indirizzo: amministrazione@lamma.rete.toscana.it Le fatture dovranno comunque contenere i seguenti riferimenti: Progetto Regione Toscana METEO-I-MOBILITY DGRT 6630/09, codice CIG -3626253EA0 – cod. CUP J19C11000220002.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza, ed essere inoltrate alla sede legale del Consorzio.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 307 comma 2 DPR 207/2010, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, comunque dopo la verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione e, ai sensi dell'art. 17 L.R. 38/2007,

dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa della Società e degli eventuali subappaltatori. L'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 140 comma 1 del DPR 207/2010, si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Ai sensi dell'art.48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine la Società dichiara:

- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti:

1) Banca _____ Filiale di _____, con codice IBAN _____;

2) Banca _____ Filiale di _____, con codice IBAN _____;

- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:

- _____ codice fiscale _____,

- _____ codice fiscale _____,

La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione del Consorzio eventuali

variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente sopra indicati.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG 3626253EA0 cod. CUP J19C11000220002.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso _____, Agenzia _____, con codice IBAN _____ o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla loro accensione o, se già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione.

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Società.

Il Sig. _____ dichiara espressamente di esonerare l'Amministrazione del Consorzio LAMMA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti della Società che è obbligata a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite

conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio LAMMA ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicati, l'Amministrazione del Consorzio provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni contrattuali è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente

all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/06, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 5 del DPR 207/2010.

ART. 7 – RESPONSABILE DI ESECUZIONE

Il Sig. _____, è nominato quale responsabile di esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

ART. 8 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'operatore economico è soggetto a penalità quando effettua in ritardo le seguenti prestazioni : A: Installazione, B: manutenzione.

Per il ritardo nell'esecuzione dell'Installazione per ogni giorno di ritardo è applicata una penale di € 40 fino al 30 giorno di ritardo.

Per il ritardo nell'esecuzione della prestazione manutentiva e cioè effettuata superate le otto ore dalla chiamata di intervento, è applicata una penale di € 80 complessive fino alle 48 ore di ritardo.

L'operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto, nel rispetto degli articoli del presente contratto e di quanto riportato nel Capitolato Descrittivo e prestazionale; qualora l'operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 145 comma 4 del DPR 207/2010, il direttore dell'esecuzione

riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel capitolato speciale e nel contratto; qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'operatore economico negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore di esecuzione, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

In relazione all'istituto della risoluzione del contratto, l'Amministrazione applica la disciplina degli articoli da 135 a 139 del D.Lgs. 163/2006, in particolare, per le ipotesi di risoluzione, gli articoli 135 e 136.

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456

del codice civile in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 6.

In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione di cui al successivo articolo 13, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Prima di procedere alla risoluzione del contratto nonché nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvede a contestare per iscritto all'operatore economico il relativo inadempimento. Qualora entro 20 giorni non pervengano motivazioni che, a giudizio dell'Amministrazione, escludano l'imputabilità dell'inadempimento all'operatore economico, vengono applicate le relative penali o viene risolto il contratto. Previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione l'Amministrazione può disporre una deroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

ART.9- VERIFICA DI CONFORMITA' / ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Per l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all'art. 6 del Capitolato Descrittivo Prestazionale.

ART.10 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso, qualora la Società ne abbia fatto richiesta in sede di offerta, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, tenuto conto degli adempimenti stabiliti ai sensi dell'art. 20 della L.R. 38/2007.

La quota parte subappaltabile deve essere in ogni caso non superiore al 30%

dell'importo complessivo del contratto.

Il subappalto può riguardare le prestazioni per l'ottenimento delle autorizzazioni per le opere civili e alla realizzazione delle stesse opere civili necessarie all'installazione delle centraline meteo-climatiche nei siti individuati. In ogni caso il contraente è tenuto a comunicare al Consorzio LaMMA il nominativo dell'impresa subappaltatrice e l'importo delle attività assegnate.

Per attività diverse da quelle succitate, il contraente per poter procedere al contratto di subappalto dovrà presentare richiesta scritta di autorizzazione al Consorzio LaMMA (anche mediante e.mail all'indirizzo amministrazione@lamma.rete.toscana.it) specificando le attività che intende subappaltare nell'ambito di quanto indicato in sede di offerta, e indicare l'impresa subappaltatrice;

Il Consorzio LaMMA a sua volta autorizza per iscritto e comunica, anche tramite posta elettronica, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 s.m.i., lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte della Regione Toscana per maggior danno arrecato.

ART. 11- CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.163/2006 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

Il soggetto contraente dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal

medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG:3626253EA0. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite posta raccomandata.

ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Il soggetto contraente è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti.

Il soggetto contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il soggetto contraente è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al contraente, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso il contraente non può

opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul contraente restandone sollevata l'Amministrazione.

Il contraente è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 23.

Il contraente esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che l'Amministrazione è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., il contraente è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato, tenendola

indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

Il contraente assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni l'Amministrazione, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Per le parti compatibili si applica l'art. 165 del DPR 207/2010 relativo ai sinistri alle persone e danni

ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva mediante _____ n. _____ del _____, con la quale _____ si costituisce fideiussore a favore del Consorzio LAMMA nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro _____ (_____/00).

L'atto suddetto è allegato in originale al presente contratto sotto la lettera “__”.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto le modalità dell'art. 113, del D.Lgs. 163/2006, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, previa regolare esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, nei seguenti termini:

- il 50% al completamento della prestazione relativa all'installazione;
- il 25% al completamento della prestazione relativa alla manutenzione del primo anno.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità e/o attestazione di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Consorzio LAMMA, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 12/03/2007. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei

dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;

- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Consorzio LAMMA una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART. 15 - REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto fatta salva a partire dal 2 anno di manutenzione la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base dei dati di cui all'art.7 comma 4 lett.c) e comma 5 del D.Lgs.163/2006 con le modalità stabilite nell'art.115 del decreto stesso.

ART. 16 – RECESSO

L'Amministrazione si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso dell'Amministrazione, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

ART. 17– SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Consorzio LAMMA mentre le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico della Società.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- nel DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- per le parti compatibili con la suddetta normativa, nel “Capitolato generale d'appalto per i contratti di forniture e di servizi” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 861 del 30.07.2001.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Consorzio sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 20 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI

DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. _____ dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: - Fatturazione e pagamenti, - Penali e risoluzione del contratto, - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore, - Recesso e - Foro competente.

Per il Consorzio LAMMA

Per la Società

L'Amministratore Unico

Il Rappresentante legale

Ing. Maurizio Baudone